

Avamprogetto

**Decreto federale
che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e
l'Unione europea concernente l'adozione della decisione
quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni tra le autorità incaricate
dell'applicazione della legge
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato lo scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006³ relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

² In rapporto allo scambio di note di cui al capoverso 1, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea sull'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali secondo l'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

Con il presente decreto federale, la legge federale sullo scambio di informazioni fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) è approvata nella versione qui allegata.

¹ RS 101
² FF 200 ...
³ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89
⁴ RS 0.360.268.1

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo per trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale indicata all'articolo 2.

**Legge federale
sullo scambio di informazioni fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale⁵,
in applicazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006⁶ relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁷,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ Per la trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, la presente legge disciplina:

- a. le modalità per lo scambio di informazioni su richiesta tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati collegati con la Svizzera mediante uno degli accordi di associazione a Schengen (Stati Schengen), ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che i dati possano essere comunicati tra le autorità summenzionate, ai fini summenzionati;
- b. le condizioni e le modalità che valgono per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence tra le autorità di perseguimento penale della Confe-

⁵ RS 101

⁶ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89

⁷ FF 200...

derazione e le autorità degli Stati Schengen incaricate dell'applicazione della legge, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

² Gli accordi di associazione a Schengen sono elencati nell'allegato 2.

³ Sono fatte salve le disposizioni:

- a. della legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- b. delle convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

⁴ La presente legge non pregiudica gli obblighi più estesi nell'ambito dell'assistenza amministrativa e le disposizioni più favorevoli sanciti negli accordi bilaterali o multilaterali già esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen in materia di cooperazione.

Art. 2 Informazioni

Per informazioni ai sensi della presente legge s'intendono tutti i tipi di dati in possesso delle autorità di perseguimento penale, di altre autorità e di servizi privati, che possono essere consultati senza ricorrere a misure coercitive.

Art. 3 Autorità di perseguimento penale della Confederazione

Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che, conformemente al diritto federale, per perseguire e prevenire reati sono autorizzate ad esercitare poteri pubblici e ad eseguire misure coercitive.

Art. 4 Canali di comunicazione e punti di contatto

¹ Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen avviene tramite i canali disponibili per la cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.

² L'Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.

Art. 5 Parità di trattamento

¹ La trasmissione di informazioni e di intelligence alle autorità competenti degli altri Stati Schengen incaricate dell'applicazione della legge ai sensi dell'articolo 2 lettera a della decisione quadro non può essere soggetta a condizioni più severe di quelle applicabili allo scambio di informazioni fra le autorità nazionali di perseguimento penale.

² Le leggi speciali che prevedono condizioni più restrittive per la trasmissione ad autorità straniere di perseguimento penale, non sono applicabili per la trasmissione alle autorità competenti degli altri Stati Schengen incaricate dell'applicazione della legge.

⁸ RS 351.1

Art. 6 Scambio di informazioni senza richiesta

¹ Le autorità di perseguimento penale della Confederazione forniscono alle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge degli Stati Schengen le informazioni che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell'allegato 1, senza che sia necessaria una richiesta preventiva.

² Queste informazioni sono trasmesse mediante il formulario di cui all'articolo 9.

Sezione 2: Richieste di informazioni e relative risposte

Art. 7 Contenuto e forma delle richieste

¹ Le richieste di informazioni devono contenere soprattutto le indicazioni seguenti:

- a. il servizio richiedente;
- b. le informazioni richieste;
- c. lo scopo per cui sono richieste le informazioni;
- d. una breve descrizione dei fatti rilevanti;
- e. eventuali restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta;
- f. eventualmente un'indicazione sull'urgenza del trattamento.

² Per le richieste di informazioni occorre utilizzare un formulario.

Art. 8 Risposta

¹ Per rispondere alle richieste di informazioni occorre utilizzare un formulario.

² Le richieste che pervengono a un'autorità non competente sono inoltrate d'ufficio.

³ La trasmissione di richieste, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta vanno motivati mediante il formulario di cui al capoverso 1.

⁴ Se occorre l'approvazione di un'autorità giudiziaria, il servizio richiesto la sollecita direttamente.

⁵ L'autorità che trasmette le informazioni può corredarle di restrizioni sull'utilizzo, sempre che una disposizione di legge speciale preveda tale possibilità.

Art. 9 Formulari

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce un formulario apposito per:

- a. la richiesta di informazioni;
- b. la risposta alla richiesta di informazioni, compresa la motivazione della trasmissione di una richiesta, del rifiuto di fornire informazioni e del ritardo nella risposta.

Art. 10 Termini

¹ Se le informazioni richieste concernono un reato elencato nell'allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l'accesso a una banca dati, alla risposta della richiesta si applicano i termini seguenti:

- a. otto ore per le richieste urgenti;
- b. sette giorni per le richieste non urgenti.

² Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni indicandone i motivi.

³ In tutti gli altri casi occorre rispondere alle richieste entro 14 giorni.

Art. 11 Motivi di rifiuto

¹ Lo scambio di informazioni può essere rifiutato se:

- a. fossero pregiudicati interessi essenziali della sicurezza nazionale;
- b. fossero compromessi il successo di indagini in corso o la sicurezza di persone;
- c. le informazioni richieste non siano ritenute utili e necessarie per la prevenzione o il perseguimento efficaci di un reato;
- d. si prevede di utilizzare le informazioni come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria;
- e. la richiesta si riferisce a reati punibili con una pena detentiva di al massimo un anno.

² Lo scambio di informazioni deve essere rifiutato se l'autorità giudiziaria competente non ha autorizzato l'accesso alle informazioni e il loro scambio.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Sviluppo dell'acquis di Schengen

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti l'adozione dello sviluppo dell'acquis di Schengen, che provocano una modifica dei reati indicati nell'allegato 1.

² Egli è autorizzato a stabilire nell'ambito di un'ordinanza una relativa deroga all'allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.

Art. 13 Esecuzione da parte dei Cantoni

Nella misura in cui non esistono disposizioni cantonali sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, l'esecuzione del diritto federale è disciplinata dalla presente legge.

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli del mandato d'arresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI)⁹

DQ 2002/584/GAI (Mandato d'arresto europeo)	Reati considerati dalla legislazione nazionale
--	---

Partecipazione a un'organizzazione criminale	Art. 260 ^{ter} CP (RS 311.0) Art. 275 ^{ter} CP
Terrorismo	Art. 260 ^{quinquies} CP
Tratta di esseri umani	Art. 182 CP
Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Art. 187 e 197 n. 3 CP
Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Art. 19 n. 1 e 2 LStup (RS 812.121)
Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi	Art. 260 ^{quater} CP Art. 33 cpv. 1 e 3 LArm (RS 514.54)
Corruzione	Art. 322 ^{ter} - 322 ^{septies} CP Art. 4a in combinato disposto con l'art. 23 LCSi (RS 241)
Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee	Art. 147-150, 151-155, 163, 170 CP Art. 14 cpv. 1 DPA (RS 313.0)
Riciclaggio di proventi di reato	Art. 305 ^{bis} CP
Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro	Art. 240 e 241 CP
Criminalità informatica	Art. 143, 143 ^{bis} , 144 ^{bis} , 147 cpv. 1 e 2, art. 150 CP
Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	Art. 60 cpv. 1 LPAmb (RS 814.01) Art. 70 cpv. 1 LPac (RS 814.20) Art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP (RS 814.50)

⁹ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1

	Art. 35 cpv. 1 e 2 LIG (RS 814.91)
Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Art. 116 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LStr (RS 142.20)
Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Art. 111-114, 116 e 122 CP
Traffico illecito di organi e tessuti umani	Art 24 cpv. 1-3 della legge sulle cellule staminali (LCel; RS 810.31)
	Art. 32 e 34 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11)
	Art. 69 cpv. 1 e 2 della legge sui trapianti (RS 810.21)
Rapimento, sequestro e presa d'ostaggi	Art. 183 - 185 CP
	Art. 271 n. 2 CP
Razzismo e xenofobia	Art. 261 ^{bis} CP
Furti organizzati o con l'uso di armi	Art. 139 n. 3, 140 CP
Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte	
Truffa	Art. 146 cpv. 1 e 2 CP
Racket e estorsioni	Art. 156 CP
Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	Art. 155 CP
	Art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM (RS 232.11)
	Art. 41 cpv. 2 LDes (RS 232.12)
	Art. 67 cpv. 2, 69 cpv. 2 LDA (RS 231.1)
Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Art. 251 – 253, 317 n. 1 CP
Falsificazione di mezzi di pagamento	Art. 240 - 244 CP
Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	Art. 11f della legge che promuove lo sport (RS 415.0)
	Art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr (RS 817.0)
	Art. 86 cpv. 1 e 2 LATer (RS 812.21)
Traffico illecito di materie nucleari e radioattive	Art. 226 ^{bis} - 226 ^{ter} CP
	Art. 88 LENu (RS 732.1)
Traffico di veicoli rubati	Art. 160 CP

Stupro	Art. 190 CP
Incendio volontario	Art. 221 CP
Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale	Art. 264 CP
Dirottamento di aereo/nave	Art 156, 181, 183-185 CP
Sabotaggio	Art. 144, 221, 223, 224, 226, 227, 228 CP

Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹¹ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004¹² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005¹³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁴ tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁰ RS **0.360.268.1**

¹¹ RS **0.360.268.10**

¹² RS **0.360.598.1**

¹³ RS **0.360.314.1**

¹⁴ Non ancora in vigore

